

Riunione dell'8 aprile 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Vice Presidente Avv. Massimo Rosi

Componente Avv. Domenico Naso

CAF/34/2010 – Appello della Società Sportiva F.C. Volley Fontaviva avverso i provvedimenti adottati dal G.U.R. Veneto con decisione C.U. n. 26 del 18.3.2010, relativi alla gara n. 952 del Campionato di Serie C/F - Gir. B tenutasi in pari data c/ Guerrato Volley (squalifica per una giornata dell'atleta Mila Rizzo e ammonizione dell'allenatore Christian Magro),

LA C.A.F.

letti gli atti ed esaminati i documenti;

visto l'appello proposto dalla Società Sportiva FC VOLLEY FONTAVIVA

OSSERVA

la S.S. Volley Fontaviva ha appellato la decisione in epigrafe con la quale era stata comminata all'atleta Mila Rizzo una giornata di squalifica per condotta reiteratamente protestataria e irriverente tenuta nel 4° set nei confronti del direttore di gara e per aver la stessa, dopo la fine dell'incontro, omesso di rivolgere il saluto all'arbitro; sanzione aggravata in quanto capitano.

Il primo motivo d'appello, di natura procedurale, riguarda la irritualità e tardività della comunicazione del provvedimento sanzionatorio; l'appellante lamenta infatti che la comunicazione della decisione sarebbe avvenuta a quattro giorni dalla decisione stessa e anziché con telegramma, a mezzo fax.

Con il secondo motivo si eccepisce invece l'erroneo aggravio della sanzione per la qualifica di capitano dell'atleta Rizzo, che al 4° set non era in gioco in quanto sostituita, anche in relazione a presunti errori presenti nel referto.

Entrambe le censure sono infondate per i seguenti motivi:

L'art. 26 Reg.Giur. prevede l'affissione all'albo come forma di pubblicità dei provvedimenti e la comunicazione con telegramma o altro mezzo idoneo agli interessati. L'appellante ha ricevuto a mezzo fax la comunicazione del provvedimento e tale mezzo deve certamente considerarsi idoneo a soddisfare lo scopo presidiato dalla disciplina regolamentare, tanto che il sodalizio ha potuto proporre appello nei termini, senza pregiudizio alcuno del diritto di difesa.

Sul secondo motivo è indubbia la qualifica della Rizzo come capitana della squadra; nulla rilevano pertanto presunti errori del referto, comunque non contestabili in questa sede ex art. 37 Reg.Gare.

Va comunque rilevato che, in base ai regolamenti vigenti (cfr. capo 5.1 delle Regole di Gioco) l'atleta capitano mantiene la propria qualifica durante tutto l'arco dell'incontro e indipendentemente dalla partecipazione al gioco, come si evince dal tenore testuale dell'art. 5.1.2 R.Gioco, che testualmente recita *“DURANTE LA GARA e quando è sul terreno di gioco, il capitano della squadra esplica le funzioni di capitano in gioco. Quando il capitano della squadra non è sul terreno di gioco, l'allenatore o lui stesso debbono designare un altro giocatore in campo, ma non il LIBERO, per assumere le funzioni di capitano in gioco”*.

Va quindi distinta la “titolarità” del ruolo (che, come detto, è e rimane in capo all'atleta capitano indipendentemente dalla partecipazione al gioco) dalle relative “funzioni” (che, per ragioni pratiche, debbono essere temporaneamente delegate ad altro atleta in caso di assenza del capitano dal campo).

Pertanto, nella fattispecie, sebbene l'atleta Mila Rizzo nel corso del 4° set si trovasse in panchina, al termine dell'incontro, nella sua qualità di capitano, non ha rivolto il saluto di fine gara agli arbitri.

Chiaro è, del resto, il rapporto dell'arbitro sulla gara che, costituendo fonte primaria di prova, non può essere smentito dalla semplice negazione del fatto da parte dei diretti interessati (con ciò intendendosi sia l'atleta Rizzo sia l'allenatore Christian Magro)..

Alle considerazioni suesposte, che superano e assorbono ogni altro argomento, segue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22.4.2010